

Assemblea Regionale Siciliana

XLIV

SEDUTA DI SABATO 6 SETTEMBRE 1947

Presidenza del Presidente **CIPOLLA**

INDICE

Comunicazioni della Presidenza	Pag 563
PRESIDENTE.	
Sull'ordine dei lavori	> 563
ADAMO DOMENICO.	
Svolgimento di una mozione	> 563
PRESIDENTE, BORSELLINO CASTELLANA, NAPOLI, CASTIGLIONE, ARDIZZONE, CACOPARDO, ALLIATA, LO PRESTI F. PAOLO, FRANCO, FINOCCHIARO APRI- LE, AUSIELLO, SEMINARA, STARRABBA DI GIARDINELLI, PELLEGRINO, RA- MIREZ.	

La seduta comincia alle ore 10,40

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE comunica che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge di iniziativa del Governo, che sono stati inviati alle Commissioni legislative competenti:

1) « Proroga della facoltà del Governo regionale di attuare l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione », alla Commissione per la finanza e patrimonio della Regione;

2) « Riorganizzazione degli enti turistici siciliani », alla Commissione per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo.

Sull'ordine dei lavori

ADAMO DOMENICO propone che la presa in considerazione della proposta di legge di iniziativa parlamentare: « Costituzione ed incremento della piccola e media proprietà » sia rinviata al giorno 8 settembre.

(Così rimane stabilito)

Svolgimento di una mozione

PRESIDENTE apre la discussione sulla mozione relativa alla convalida dei deputati, presentata dagli on.li Ausiello, Ramirez, Gugino, Luna, Mondello, Di Cara, Drago, Cacopardo, Castiglione, Napoli, Li Causi, Montalbano, Costa, annunciata nella seduta dell'8 agosto, e comunica che sull'argomento è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

considerato che la mozione Ausiello ed altri, relativa all'operato della Commissione di convalida, con la quale s'intendono richiamare, perchè siano sottoposti al suo esame, i verbali e gli atti della commissione stessa, non può essere discussa, attesa l'irritualità della medesima, non conforme alla procedura fissata dal regolamento e dalla prassi parlamentare;

ritenuto, pertanto, che non può farsi luogo a discussione alcuna, trattandosi di materia la cui trattazione si è esaurita con la comunicazione fatta dal Presidente dell'Assemblea dello elenco dei deputati dichiarati convalidati dalla commissione competente;

visto il secondo comma dell'art. 93 del regolamento della Camera dei deputati;

pregiudizialmente e definitivamente

DELIBERA

di non discutere la mozione di cui alla superiore premessa, disponendone la cancellazione

dall'ordine del giorno. — F.to: *Guido Borsellino Castellana, Gianfranco Alliata, Gioacchino Barbera, Francesco Starrabba di Giardinella, Giacomo Cusumano Geloso, Francesco Beneventano, Napoleone Ardizzone, Giuseppe Romano Battaglia.*

Poichè tale ordine del giorno ha valore di sospensiva e, pertanto, va posto in discussione con precedenza sulla mozione, dà la parola all'on. Borsellino Castellana, quale primo firmatario.

BORSELLINO CASTELLANA, pur riconoscendo che, per l'art. 65 del D.L.L. 10.3.1946, n. 74, spetta all'Assemblea il giudizio definitivo sulle elezioni dei propri componenti, osserva che ormai tale disposizione è inapplicabile, in quanto le conclusioni della Commissione per la convalida dei deputati sono state implicitamente approvate dall'Assemblea, che ha manifestato la propria volontà sia attraverso il giudizio della commissione stessa sia approvando tacitamente le prime deliberazioni di questa.

Propone, pertanto, che la mozione sia rigettata.

NAPOLI, premesso che prende la parola non soltanto per controbattere la tesi dell'on. Borsellino Castellana ma anche per svolgere la mozione, si meraviglia che si cerchino cavilli in una questione tanto delicata, che incide sulla legittimità dell'Assemblea.

Non ritiene, infatti, sostenibile la tesi dello on. Borsellino Castellana, secondo la quale la Assemblea ha manifestato la sua volontà attraverso la Commissione per la convalida, in quanto l'art. 27 del regolamento della Camera dei deputati dispone che le sedute della Giunta delle elezioni siano pubbliche e che le conclusioni motivate siano comunicate alla Camera che delibererà.

BORSELLINO CASTELLANA obietta che ciò è esatto solo nel caso che vi siano elezioni contestate.

NAPOLI ribatte che ciò non è precisato dall'art. 27.

Constata, invece, che l'Assemblea ha ricevuto una semplice comunicazione, sulla quale non avrebbe potuto deliberare. A tal proposito osserva che la Commissione per la convalida, al pari di qualsiasi altra commissione, non ha poteri deliberativi, ma ha il dovere d'istruire le pratiche e riferirne all'Assemblea, a cui soltanto spetta la decisione.

Pertanto, pur non intendendo accusare la commissione di avere errato nell'esame di tutti i casi contestati, ritiene suo dovere additarne tre all'Assemblea, perchè se ne occupi per il suo prestigio e per il rispetto della legge.

Nel primo, si è violata la legge convalidando l'elezione di un candidato condannato per malversazione: nè ha valore giuridico la motivazione della commissione, secondo la quale essa non aveva i poteri di sostituirsi al magistrato competente che non aveva conminato nella sentenza di condanna la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. E' irrilevante altresì che, alla data del 25 maggio, il candidato risultasse riabilitato.

La commissione non poteva adottare tale deliberazione, poichè la condanna per malversazione, di per se stessa, non solo è causa sufficiente di ineleggibilità, ma toglie anche il diritto all'elettorato attivo. Di ciò non ha tenuto conto il comune che a suo tempo tralasciò di cancellare il candidato stesso dalle liste elettorali.

CASTIGLIONE fa rilevare che il candidato in questione non era elettore.

NAPOLI, in relazione al rilievo dell'on. Castiglione, esprime la certezza che la Commissione per la convalida sia incorsa in un errore, poichè sconosceva che il candidato in questione non fosse elettore e pertanto ritiene che essa vorrà riesaminare il caso e rivedere il proprio giudizio.

BORSELLINO CASTELLANA obietta che ciò equivarrebbe a togliere qualsiasi potere alla Commissione per la convalida dei deputati.

NAPOLI ribatte, affermando che la commissione ha tutti i poteri meno quello di violare la legge.

Riferendosi al secondo caso precisa che trattasi di un deputato che — secondo il ricorso contro lo stesso presentato — avrebbe dato nel 1925 il suo voto a due leggi fasciste, concernenti l'abolizione della libertà di stampa e l'istituzione del tribunale speciale, comprese fra quelle che importano la esclusione dall'elettorato attivo e passivo di coloro che le hanno approvate. La Commissione, pur avendo riconosciuto che tale candidato votò una delle due leggi, ha ritenuto di applicare in suo favore l'ultimo comma dell'art. 6 del D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74, che esclude dalla privazione del diritto elettorale coloro i quali prima del 10 giugno 1940, abbiano assunto un deciso atteggiamento contro il fascismo.

Ritiene che tale disposizione non sia applicabile nella fattispecie, in quanto la legge non prevede il caso di un fascista che, per motivi personali, sia divenuto antifascista: ad ogni modo, una tale discriminazione non è di competenza della Commissione per la convalida, bensì di una commissione all'uopo nominata, che, ai sensi del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 150, deve indagare i motivi per i quali prima del

10 giugno 1946 si sia assunto un deciso atteggiamento antifascista. Non potendo dubitare della buona fede dei componenti della Commissione per la convalida — i quali hanno sempre dato prova di rettitudine, intelligenza e buona volontà —, deve però ammettere che essi non hanno esplicitato il mandato loro conferito conformemente alle vigenti disposizioni di legge, forse per la celerità con cui hanno dovuto ultimare i loro lavori.

Il terzo caso è, a suo avviso, molto più semplice e non richiede una valutazione interpretativa sui poteri della Commissione per la convalida, in quanto l'art. 8 del citato D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74, stabilisce che l'aver ricoperto la carica di podestà costituisce senz'altro causa di ineleggibilità. Ritiene, pertanto, che debba considerarsi contraria alla legge la decisione della commissione, di convalidare la elezione di un ex podestà, motivandola con elementi di valutazione personale sulle qualità morali ineccepibili dell'interessato e col fatto che esso è stato confermato dagli Alleati nella carica di podestà. Non si tratta, infatti, di giudicare la moralità, ma la eleggibilità del deputato in questione.

BORSELLINO CASTELLANA osserva che la persona di cui si parla è stata assegnata al confine durante il regime fascista.

NAPOLI replica che, ciò è irrilevante, perchè anche se tale persona fosse stata condannata dal Tribunale Speciale rimarrebbe sempre il fatto che l'art. 8 prescrive la ineleggibilità *sic et simpliciter* degli ex podestà.

L'affermazione dell'on. Borsellino Castellana gli dà, peraltro, l'occasione di osservare che la Commissione per la convalida si è lasciata guidare da considerazioni, che non rientrano nella sua competenza. Non esclude, poi, che nelle altre sette elezioni contestate e convalidate possano essere stati commessi errori da parte della Commissione. Ha inteso soffermarsi soltanto sui tre casi, in precedenza trattati, che si impongono, per la loro gravità, all'attenta considerazione dell'Assemblea, la quale ha il dovere, oltre che il diritto, di essere estremamente gelosa della sua legittimità — che è appunto in funzione di quella dei suoi componenti — specie per i riflessi che la questione può avere nel conflitto col potere centrale, che esiste in realtà, anche se il Governo regionale, a giusta ragione, non voglia ufficialmente ammetterlo.

Ribadisce, pertanto, che, non avendo avuto l'Assemblea la possibilità di deliberare sulla convalida dei deputati la cui elezione è stata legittimamente contestata, essa deve ora essere posta in grado di esprimere il suo giudizio sovrano riparando gli errori malauguratamen-

te commessi dalla Commissione per la convalida.

ARDIZZONE costretto ad entrare nel merito della mozione, per il fatto che l'on. Napoli ne ha iniziato lo svolgimento, nonostante fosse stato presentato un ordine del giorno, sul quale si sarebbe dovuto prima votare per il suo carattere pregiudiziale, rileva anzitutto che la mozione stessa deve essere esaminata sia dal punto di vista giuridico che da quello morale.

Pur essendo, come ingegnere, meno esperto in questioni giuridiche dei colleghi che esercitano la professione di avvocato, intende, però, esaminare la mozione sulla scorta delle leggi e dei regolamenti.

Riferendosi, quindi, al primo caso denunciato dall'on. Napoli, osserva che la legittimità della elezione sarebbe inficiata in base al n. 5 dell'art. 5 del D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74, ma rileva che, a mente del n. 8 dello stesso art. 5, le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 di esso non si applicano se la condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici in base a disposizione legislativa di carattere generale; il che è avvenuto nel caso in specie.

Osserva, poi, che la mozione si basa sullo art. 65 del D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74, il quale dispone che all'Assemblea Costituente è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti. Poichè, però, lo stesso articolo stabilisce che la Costituente ha il diritto di esaminare solo i casi contestati per esprimere il suo giudizio definitivo, è evidente che, applicando analogicamente la suddetta disposizione, l'Assemblea regionale doveva soltanto prendere atto delle conclusioni della Commissione per la convalida, non avendo questa contestata alcuna elezione.

A suo avviso, però, non è applicabile il predetto art. 65 del D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74, ma l'art. 4 delle norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana, il quale stabilisce che, fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il suo regolamento interno, saranno applicate per la convalida degli eletti le norme vigenti per l'Assemblea costituente.

La convalida dei deputati all'Assemblea regionale è regolata, quindi, dalle norme vigenti per la Costituente e cioè deve essere decisa dalla commissione all'uopo nominata, la quale non doveva osservare l'art. 27 del regolamento della Camera dei deputati — come sostiene l'on. Napoli —, ma l'art. 10 del regolamento interno della Giunta per le elezioni, il quale dispone: « La Giunta delibera a maggioranza. Nel caso di parità di voti s'intende ammessa la convalida. Se la elezione è convalidata ne sarà data immediata comunicazione alla Pre-

sidenza della Camera ». Si tratta, cioè, di una deliberazione e non di una proposta.

Se così non fosse, non si spiegherebbe il motivo per cui l'on. Ausiello non si è opposto quando nella seduta del 29 maggio il Presidente, prendendo atto delle conclusioni della Commissione, comunicò la convalida del primo gruppo di 65 deputati, ed è intervenuto solo il 21 giugno, richiamandosi all'art. 27 e chiedendo che le conclusioni motivate dalla commissione stessa fossero messe all'ordine del giorno. In proposito, osserva che la questione va guardata anche dal punto di vista morale e che l'Assemblea, per rispetto alla sua stessa sovranità, una volta stabilito un concetto informatore di carattere generale, non può più ritornare sulle sue decisioni: avendo, quindi, essa accettato il 29 maggio il principio che la commissione dovesse solo limitarsi a comunicare le sue decisioni, non può più rinnegarlo.

Rileva, inoltre, che la commissione per la convalida dei deputati è un organo *sui generis*, in quanto, per l'art. 20 del regolamento della Camera, è nominata dal Presidente e i membri designati non possono rifiutarsi né dimettersi. Ciò significa che essi sono scelti fra tutti i gruppi politici, in modo che rappresentino tutta l'Assemblea e ne riscuotano incondizionata fiducia. Accettando la mozione in discussione, si recherebbe offesa ai membri della Commissione, togliendo loro la fiducia che ad essi è stata accordata.

CASTIGLIONE chiede da chi è stata accordata.

ARDIZZONE replica che la fiducia è stata accordata dall'Assemblea che non si è opposta alla designazione fatta dal Presidente, in base alle indicazioni dei diversi gruppi parlamentari.

Conclude, chiedendo, anche a nome del suo gruppo, il rigetto della mozione.

CACOPARDO osserva che l'on. Ardizzone, il quale ha in verità premesso di essere un ingegnere e non un avvocato, è incorso in un errore di interpretazione della legge, sostenendo che la Commissione per la convalida, in quanto emanazione dell'Assemblea, ha un potere sovrano e insindacabile, poichè, accettando tale tesi, si ammetterebbe implicitamente il principio che vi sono degli organi infallibili, per cui denunciare un errore giuridico della Commissione significherebbe lederne il prestigio. Allo stesso modo si potrebbe, allora, sostenere che gli avvocati, nel proporre appello alle sentenze dei tribunali, offendono la giustizia per il semplice fatto di affermare davanti al magistrato di appello che il giudice di prima istanza ha sbagliato.

Passando, poi, all'interpretazione delle norme che regolano la questione, su cui verte la discussione, osserva che il regolamento per la Giunta delle elezioni prevede il verificarsi di eventuali contestazioni elettorali, ne specifica i casi, le persone legittimate a risolverle ed i criteri da adottare, che presuppongono la necessità di un'indagine, come è stato affermato dall'on. Napoli. La Giunta deve, quindi, riferire all'Assemblea, che decide.

Il regolamento della Camera, all'art. 30, dispone: « Per quanto non è prescritto dal presente regolamento, la Giunta delle elezioni provvede con proprio regolamento interno ». Il che significa che il regolamento interno per la Giunta non può per nulla superare le norme consacrate nel regolamento, che la Camera ha votato. Ciò premesso, fa rilevare che nel primo regolamento non vi è traccia di una norma che neghi alla Camera il diritto e la facoltà di sindacare le conclusioni della Giunta.

ALLIATA osserva che l'art. 10 del regolamento interno della Giunta per le elezioni dispone proprio in tal senso.

CACOPARDO obietta che l'art. 10 dà alla Giunta soltanto la facoltà di deliberare ed afferma che la legge va interpretata non soltanto secondo la lettera, che peraltro sarebbe sufficiente, per arrivare alle conclusioni a cui nella mozione si è giunti, ma anche nel suo insieme, cercando di comprenderne lo spirito. Non è opinabile, infatti, che la Camera dei deputati, nell'approvare tali norme procedurali, abbia voluto vincolare i suoi poteri in una questione talmente delicata da richiedere l'esame di tutti i suoi componenti, trattandosi di accogliere o respingere un elemento dal suo seno. Ciò è dimostrato da una considerazione molto semplice: la Commissione per la convalida non è nominata dall'Assemblea ma dipende da un fatto puramente casuale: è un Presidente provvisorio, temporaneamente in carica per ragioni di età, che sceglie i componenti della Commissione. Sarebbe assurdo supporre una delega dei poteri propri dell'Assemblea fatta da una singola persona che per avventura si trova in una determinata posizione. Pur ammettendo la possibilità di una simile « delega di poteri in bianco », non è comunque concepibile che l'organo nominato attraverso tale delega possa crearsi un regolamento interno in deroga a quello dell'organo delegante. Dubita, peraltro, che sia applicabile, nel caso specifico, il regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, poichè — a suo avviso — se la Commissione per la convalida, ne avesse riconosciuta la necessità, avrebbe potuto approvare essa stessa un proprio regolamento.

Comunque, pur ammettendo per assurdo un annullamento dei poteri dell'Assemblea, che le richiamate norme non consentono nè per la lettera nè per lo spirito, poichè ripugnerebbe alla coscienza giuridica, si chiede se, solo per tale ragione, il Parlamento debba perdere la sua facoltà di sindacare la legittimità delle conclusioni della Commissione per la convalida, specie se risulta manifestamente che essa ha violato determinate norme che regolano l'eleggibilità dei deputati. Rileva, infatti, che, ove la commissione stessa avesse realmente la facoltà di convalidare le elezioni, nessuno potrebbe impedire l'intervento dell'organo cui spetta in ultima analisi di decidere circa l'appartenenza dei propri membri, nel caso in cui essa avesse commesso un abuso di poteri.

Conclude, esprimendo il parere che il rispetto delle attribuzioni dell'Assemblea non vulnera nè la responsabilità nè la dignità di alcuno, e non comprende, pertanto, il motivo per cui gli oratori che lo hanno preceduto e che hanno sostenuto l'esclusività dei poteri della Commissione di convalida, si oppongano all'emozione, che intende sottoporre i casi contestati al parere dell'Assemblea, onde evitare, tra l'altro, che alcuni colleghi vengano a trovarsi in una posizione falsa.

LO PRESTI F. PAOLO, per fatto personale, dichiara che l'on. Cacopardo ha affermato cosa inesatta nei suoi riguardi, in quanto la Commissione per la convalida dei deputati è stata nominata dal Presidente effettivo. Egli, come Presidente provvisorio, non ne aveva la facoltà e si è guardato bene dall'assumersi un mandato che la legge non gli dava.

CACOPARDO dichiara di aver fatto l'accento cui si riferisce l'on. Lo Presti soltanto per illustrare il valore di determinate norme attraverso la loro interpretazione e che non intendeva fare alcuna valutazione personale.

Prega, quindi, l'on. Lo Presti di scusarlo se per un errore involontario ha potuto urtare la sua suscettibilità.

CASTIGLIONE, pur riconoscendo fondata l'osservazione che, dal punto di vista procedurale, si dovrebbe preliminarmente procedere alla votazione dell'ordine del giorno presentato dall'on. Borsellino Castellana, rileva che la sospensiva con esso richiesta toglierebbe implicitamente all'Assemblea la facoltà di decidere sulle conclusioni della Commissione per la convalida dei deputati. Ritiene, però, che non si renderebbe in tal modo un buon servizio a quei deputati, ai quali si vorrebbe, attraverso tale espediente procedurale, assicurare la permanenza nell'Assemblea. Anche l'on. Borsellino Castellana, nonostante il suo alleg-

giamento dettato da sentimenti di personale amicizia, dovrebbe infatti convenire che tutti i deputati, per la loro stessa dignità, devono tenere alla certezza della legittimità della propria elezione, onde siano assicurati il rispetto e la fiducia reciproca tra i componenti dell'Assemblea.

Avrebbe, peraltro, preferito che tale discussione fosse evitata e non può non condividere il senso di delicatezza, con il quale l'on. Napoli si è astenuto dal pronunciare in aula i nomi di coloro della cui legittima elezione si dubita. Un egual senso di delicatezza avrebbero dovuto dimostrare questi ultimi — che sono peraltro cari a tutti i colleghi, dei quali sono stati compagni nel lavoro e nelle nobili aspirazioni —, lasciando libera l'Assemblea di proseguire nella discussione della mozione: se dovesse essere accertato il loro buon diritto, essi continueranno ad esplicitare il loro mandato, al quale però dovrebbero sentire il dovere di rinunciare nell'ipotesi contraria. Non avendo essi sentito tale delicatezza, non varrebbe la pena, a suo avviso, di tacerne ancor oltre i nomi, specie in considerazione di quella coscienza e di quella purezza di costumanze che deve essere di esempio al popolo e la cui mancanza nuocerebbe al prestigio dell'Assemblea stessa.

Afferma, quindi, che l'Assemblea è sovrana e può modificare anche il suo regolamento, specie quando sorgono questioni di onore o di moralità: voler limitare l'esercizio di tale potere sovrano significherebbe offenderla. La nomina della Commissione di convalida è stata legittima; ma il Presidente non aveva certo la facoltà di delegare ad essa tutti i poteri della Assemblea. Comunque, l'operato della commissione non è insindacabile, perchè se lo fosse si perverrebbe all'assurdo che, anche la convalida dell'elezione di un omicida o di un ergastolano sfuggito all'ergastolo e che avesse nascosto tale sua qualità, sarebbe insindacabile.

Ricorda, a tal proposito che per l'art. 35 della legge 10 marzo 1946, n. 74. — applicabile all'Assemblea regionale ai sensi dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204 —, all'Assemblea costituente è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti e il potere di promuovere il giudizio definitivo su tutte le contestazioni e le eventuali proteste e reclami sorti in conseguenza. Anche l'art. 27 del regolamento della Camera dei deputati attribuisce all'Assemblea il potere di decidere direttamente l'annullamento delle elezioni, anche dopo la convalida di queste da parte della Giunta.

Rispondendo alle obiezioni mosse dall'on. Ardizzone, oppone che nessuna osservazione poteva essere fatta sulla elezione dei primi 65

deputati, non essendo stata elevata per essi alcuna protesta e presentato alcun reclamo; mentre per i casi denunziati dall'on. Napoli esistono reclami documentati che implicano la necessità di esaminare l'opera dalla Commissione di convalida.

All'Assemblea spetta, infatti, il compito di custodire la legge ed ai suoi componenti il dovere di rispettarla, prima di imporre l'osservanza agli altri, siccome il vecchio adagio ammonisce: *quis custodiet custodes?*

La eventuale contestazione di un errore in cui la Commissione di convalida fosse incorsa non ne diminuirebbe, peraltro, il prestigio, poichè l'errore è purtroppo una caratteristica dell'umana natura. L'errore diventerebbe, però, turpitudine morale, qualora, votando l'ordine del giorno sulla sospensiva, si dovesse porre l'Assemblea in condizioni di non poter esercitare il suo diritto di controllo. (*Applausi a sinistra - Approvazioni dal centro*)

FRANCO, premesso che le acute argomentazioni giuridiche degli oratori che lo hanno preceduto lasciano, purtuttavia, nel suo animo qualche dubbio, rileva che tali discussioni hanno messo in luce un conflitto, che rimarrebbe insoluto qualora fosse approvato l'ordine del giorno di sospensiva. L'eloquenza di tali oratori non deve, quindi, influenzare la coscienza morale dell'Assemblea, la quale deve sentire il dovere di rispettare la legge.

Ricorda, infatti, che il regolamento e tutta la legislazione esistente in materia attribuiscono la nomina della Commissione per la convalida al Presidente dell'Assemblea, il quale, avvalendosi della sua autorità e del suo prestigio, sceglie tra i vari gruppi politici quei deputati che diano maggiore garanzia di mantenere tale delicatissimo organo al di fuori di ogni interesse di parte. (*Proteste e dissensi a sinistra*)

Rileva, altresì, che, proprio per tali considerazioni, i componenti la Commissione per la convalida non possono dimettersi, per esplicita disposizione, se non in casi eccezionali e che il Presidente dell'Assemblea non ha il dovere di comunicare tali dimissioni.

Dalle considerazioni prospettate deduce che i poteri della commissione sono a ragione veduta esclusivi; per cui l'elezione di un deputato si intende contestata soltanto nel caso in cui sia la commissione stessa a contestarla, e l'Assemblea è chiamata a giudicare solo quando e da quella investita dell'esame dei casi controversi.

Nè ritiene, peraltro, che esistano esempi precedenti, in cui elezioni già convalidate dalla Giunta e comunicate alla Camera, siano state rinate all'esame di quella, nè si è mai verificato il caso di un Parlamento che abbia proceduto ad una seconda verifica di poteri.

Confida, pertanto, nel senso di responsabilità dell'Assemblea, perchè si eviti, per un caso che non investe affatto la sua dignità, di speculare sul passato politico di taluni e, soprattutto, che eventuali influenze o pressioni di parte possano violare la volontà sovrana espressa dal voto popolare. (*Proteste e interruzioni a sinistra*)

FINOCCHIARÒ APRILE, premesso che intende obiettivamente porre al servizio dell'Assemblea l'esperienza da lui acquisita in molti anni di vita parlamentare, dichiara che le considerazioni prospettate dagli on.li Napoli, Capardo, Castiglione ed altri rispondono maggiormente al vero che non le obiezioni contrarie.

Rileva, anzitutto, che la verifica dei poteri rientra nella competenza specifica dell'Assemblea, la quale può convalidare o annullare la elezione dei suoi membri e che, pertanto, la Commissione per la convalida dei deputati è un organo esecutivo dell'Assemblea.

Non ritiene esatta l'osservazione secondo la quale il primo elenco di deputati presentato all'inizio dei lavori parlamentari, senza contestazioni da parte della commissione, doveva, per ciò stesso, approvarsi *sic et simpliciter*.

Ricorda, anzi, che al tempo del collegio uninominale, durante il quale si è formata tutta la interessante giurisprudenza in materia, avveniva che le elezioni comprese nel primo elenco venivano, in seguito a contestazioni e conforme deliberazione dell'Assemblea, rinviate per un riesame alla Giunta delle elezioni, la quale, talvolta, ne decideva l'annullamento.

Esprime la sua meraviglia per avere sentito qualche oratore affermare che la Giunta delle elezioni sia giudice insindacabile e rileva, per converso, che l'Assemblea, con un giudizio politico e non giuridico, può annullare — come varie volte è avvenuto — la sentenza emessa dalla Giunta, che esercita il suo mandato entro limiti strettamente giuridici e con tutte le forme di una normale controversia giudiziaria.

Afferma, altresì, senza per questo venir meno alla deferenza dovuta ai componenti la Commissione, che l'Assemblea è l'unico giudice competente ad esaminare la validità dei titoli dei suoi membri, e ricorda che in tutti i casi di convalida di elezioni — contestate o meno — il Presidente fa la seguente tradizionale dichiarazione:

« La Giunta delle elezioni ha dichiarato non contestabili le elezioni e pertanto, salvo i casi di incompatibilità ed ineleggibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, se non vi sono osservazioni, le elezioni si intendono convalidate ».

Da tale dichiarazione consegue che l'Assemblea può sempre riesaminare l'elezione dei suoi membri, qualora sorgano nuovi fatti.

Precisa, quindi, che non è intervenuto nella discussione perchè spintovi da ragioni di parte, bensì per l'interesse giuridico della questione e per il rispetto della consuetudine parlamentare, la quale, unitamente a tutti i trattati di diritto pubblico, insegna che, in tale materia, nessun altro può sostituirsi all'Assemblea. Nessun legislatore, infatti, ha mai ammesso che i poteri inerenti alla legittimità dell'Assemblea possano essere delegati.

Conclude, pertanto, che il proposto rinvio di alcuni casi contestati alla Commissione per la convalida risponde alla prassi giuridica normalmente seguita in tali circostanze; mentre non sarebbe affatto legittima e conforme alla tradizione parlamentare una deliberazione che l'Assemblea dovesse prendere, senza prima aver ascoltato l'organo preposto alle indagini e agli accertamenti necessari, cioè la Commissione per la convalida.

AUSIELLO dichiara di rinunciare alla parola, in seguito alle esaurienti e precise considerazioni dell'on. Finocchiaro Aprile.

SEMINARA, per dichiarazione di voto, anche a nome degli altri due deputati del suo gruppo, i cui nominativi, unitamente al suo, sono inclusi nell'elenco dei dieci eletti contestati, comunica che, pur non essendo stata mossa alcuna obiezione, relativamente alla loro convalida, essi si asterranno dal voto per ovvie ragioni di delicatezza. (*Approvazioni*)

PRESIDENTE comunica che è pervenuta richiesta di votazione per scrutinio segreto sull'ordine del giorno presentato dall'on. Borsellino Castellana. Pone, quindi, ai voti, per scrutinio segreto, l'ordine del giorno stesso.

BENEVENTANO, *segretario*, fa la chiama.

Partecipano alla votazione i deputati:

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alliata - Ardizzone - Ausiello - Barbera - Beneventano - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Caspario - Castiglione - Castorina - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Cortese - Costa - Cristaldi - D'Agata - D'Angelo - Drago - Ferrara - Finocchiaro Aprile - Franco - Gallo Concetto - Germanà - Giganti Ines - La Loggia - Landolina - Li Causi - Lo Presti Concetto - Lo Presti F. Paolo - Lena - Mare Gina - Marino - Mineo - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Pellegrino - Potenza - Ramirez - Romano Battaglia - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Scifo - Sceraro - Starrabba di Giardinelli -

Taormina - Vaccara - Verducci Paola - Ziino.
(*I segretari procedono al computo dei voti*)

PRESIDENTE comunica i risultati della votazione:

Presenti e votanti	60
Favorevoli	21
Contrari	39

(*L'ordine del giorno è respinto*)

Comunica, quindi, che l'on. Napoli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« L'Assemblea invita la Giunta delle elezioni a riesaminare i casi Bonaiuto, Bianco e Cacciola, tenendo conto delle ragioni svolte in Assemblea durante la discussione della mozione ed a sottoporre alla decisione dell'Assemblea stessa i risultati per le definitive deliberazioni ».

BORSELLINO CASTELLANA dichiara che voterà contro tale ordine del giorno, poichè, ammesso il principio che l'Assemblea ha il diritto di rinviare alla Commissione per la convalida dei deputati i casi contestati, non si deve limitare, a suo avviso, il rinvio soltanto a tre casi, ma è giusto estenderlo a tutte le elezioni contestate.

STARRABBA DI GIARDINELLI propone di togliere i nomi dei deputati dall'ordine del giorno Napoli, in modo da rinviare alla Giunta di convalida tutti i casi in contestazione.

NAPOLI obietta che, essendo stati esaminati durante lo svolgimento della mozione soltanto i tre casi compresi nell'ordine del giorno non si possono, senza alcun motivo specifico, rinviare tutti gli altri casi contestati alla Commissione per la convalida.

PRESIDENTE rileva che, ove non si facessero nomi, la Commissione per la convalida dovrebbe rivedere tutti i casi contestati.

ALLIATA, per mozione d'ordine, dopo aver rilevato che l'ordine del giorno Napoli ha un significato di sfiducia verso i componenti della Commissione per la convalida, chiede che tutti i deputati vengano messi in condizione di esaminare, come ha fatto l'on. Napoli, le pratiche inerenti alla procedura di convalida.

PELLEGRINO, dopo aver osservato che tutti i deputati, ove lo stimino utile, possono chiedere il rinvio di altri casi contestati all'esame della Commissione per la convalida, chiede che l'ordine del giorno presentato dall'on. Napoli venga posto senz'altro in votazione.

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che, non avendo l'Assemblea proceduto all'esame di tutti i casi contestati ed essendo state impu-

gnate le decisioni della Commissione per la convalida, è necessario rinviare tutte le decisioni da essa prese ad un nuovo esame. Dichiaro che, in caso contrario, voterà contro la mozione presentata.

RAMIREZ, per mozione d'ordine, dopo aver rilevato che la discussione ha avuto inizio sulla mozione da lui presentata assieme ad altri deputati chiede che essa venga posta in votazione con precedenza sull'ordine del giorno presentato dall'on. Napoli.

PRESIDENTE osserva che l'Assemblea è ancora in sede di discussione della mozione e che sono stati presentati un ordine del giorno da parte dell'on. Napoli ed un emendamento a quest'ultimo da parte dell'on. Starrabba di Giardinelli e che, quindi, bisogna preliminarmente porli in votazione. Rileva, inoltre, che nella mozione è chiesto che vengano messe a disposizione dell'Assemblea le pratiche riguardanti tre elezioni contestate affinché essa decida. Fa notare che ciò non è possibile perché secondo la prassi parlamentare l'Assemblea può decidere soltanto circa il rinvio alla Commissione per la convalida dei casi in contestazione.

NAPOLI, per mozione d'ordine, rileva che la mozione da lui presentata assieme ad altri deputati non teneva conto del fatto che l'Assemblea non può decidere sui casi in contestazione ma può soltanto rinviarli alla Commissione per la convalida. Dichiaro pertanto, anche a nome dell'on. Ausiello, primo firmatario, che l'ordine del giorno da lui presentato deve ritenersi sostitutivo della mozione, che deve quindi, intendersi ritirata.

PRESIDENTE pone in votazione, per alzata e seduta, la proposta dell'on. Starrabba di Giardinelli di togliere dall'ordine del giorno Napoli i nomi dei deputati la cui nomina è stata contestata.

(E' respinta)

Comunica, quindi, che anche per l'ordine del giorno Napoli è pervenuta richiesta di votazione per scrutinio segreto.

Pone, pertanto, ai voti, per scrutinio segreto, l'ordine del giorno stesso.

BENEVENTANO, segretario, fa la chiama.

Partecipano alla votazione i deputati: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alliata - Ardizzone - Ausiello - Barbera - Beneventano -

Bianco - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino - Castellana - Bosco - Cacciola - CacoPardo - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Cortese - Costa - Cristaldi - Cusumano Gelofo - D'Agata - D'Angelo - Drago - Ferrara - Finocchiaro Aprile - Franco - Gallo Concetto - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Li Causi - Lo Presti Concetto - Lo Presti Francesco Pao'lo - Luna - Mare Gina - Marino - Mineo - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Peliegrino - Potenza - Ramirez - Romano Battaglia - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Scifo - Semeraro - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vaccara - Verducci Paola - Ziino.

(I segretari procedono al computo dei voti)

PRESIDENTE comunica i risultati della votazione:

Presenti e votanti:	63
Favorevoli	43
Contrari	20

(L'ordine del giorno è approvato)

La seduta termina alle ore 12,50

La seduta è rinviata a lunedì 8 settembre 1947, alle ore 18, col seguente

Ordine del giorno:

1. — Discussione dei disegni di legge di iniziativa governativa:
 - a) « Norme riguardanti le azioni delle società di nuova costituzione nella Regione »;
 - b) « Proroga della facoltà del Governo regionale di attuare l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione »;
2. — Presa in considerazione del disegno di legge, « Costituzione ed incremento della piccola e media proprietà », proposto dagli on.li: Papa D'Amico, Seminara, Guarnaccia, Adamo Domenico, Sapienza Pietro;
3. — Interrogazioni;
4. — Svolgimento di interpellanze;
5. — Svolgimento di mozioni;
6. — Nomina di un Assessore effettivo.